

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E REGOLAZIONE SPORTIVA

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 102/2026

Federico Laus

Ricercatore di Diritto amministrativo nell'Università di Bologna

Abstract

La sentenza n. 102/2026 del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'autonomia regolatoria delle federazioni sportive alla luce dell'art. 102 TFUE. Riformando il T.A.R. Lazio, il Collegio conferma la responsabilità della FIGC per una strategia escludente nel calcio giovanile, fondata su divieti, inerzia convenzionale e indebita estensione dell'“agonismo”. Il giudizio antitrust è autonomo dall'ordinamento sportivo e richiede solo la capacità escludente della condotta, riaffermando la piena sindacabilità delle regole sportive sui mercati rilevanti.

Parole chiave: Abuso di posizione dominante, Art. 102 TFUE, Ordinamento sportivo, Diritto antitrust, Federazioni sportive, FIGC.

Abstract

Judgment No. 102/2026 of the Italian Council of State clarifies the limits of sports federations' regulatory autonomy under Article 102 TFEU. Overturning the Lazio Regional Administrative Court, the Court upheld the Italian Competition Authority's finding that FIGC pursued an exclusionary strategy in youth football, based on restrictive measures, failure to conclude agreements, and an undue expansion of the notion of “competitive” activity. The antitrust assessment is autonomous from sports law and requires only the conduct's capacity to exclude competitors, reaffirming the full antitrust scrutiny of sports rules affecting economically relevant markets.

Keywords: Abuse of dominant position, Article 102 TFEU, Sports legal order, antitrust law, Sports federations, FIGC.

La sentenza n. 102/2026 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato si colloca nel solco della più recente giurisprudenza unionale e nazionale in materia di applicazione del diritto antitrust alle federazioni sportive, offrendo un contributo di particolare rilievo alla definizione dei limiti entro cui l'autonomia regolatoria dell'ordinamento sportivo può esplicarsi senza sconfinare nello sfruttamento abusivo di una posizione dominante ex art. 102 TFUE.

Il Collegio riforma integralmente la decisione del T.A.R. Lazio n. 3409/2025, ripristinando il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della FIGC, ritenuta responsabile di una strategia escludente volta ad estendere la

propria posizione dominante nel mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche agonistiche anche al distinto – ma economicamente contiguo – mercato delle attività giovanili ludico-amatoriali.

Il primo profilo di specifico interesse attiene alla netta affermazione del principio di autonomia del giudizio antitrust rispetto agli ordinamenti settoriali, segnatamente a quello sportivo. Il Consiglio di Stato ribadisce, in continuità con una giurisprudenza ormai consolidata (nazionale e unionale), che la liceità di una condotta alla luce delle regole sportive – o, addirittura, la mancata impugnazione dei relativi atti innanzi alla giustizia sportiva – è del tutto irrilevante ai fini della valutazione ex art. 102 TFUE. L'abuso di posizione dominante, infatti, è nozione oggettiva e può consistere anche in comportamenti formalmente legittimi in altri settori dell'ordinamento, ove idonei a restringere una concorrenza basata sui meriti.

Particolarmente significativa è la censura alla valorizzazione, operata dal T.A.R., dell'inerzia degli E.P.S. rispetto all'impugnazione dei comunicati federali. Il Collegio chiarisce che l'attivazione dei soggetti lesi non costituisce presupposto dell'intervento repressivo dell'Autorità antitrust, né può fungere da indice decisivo di assenza di effetti escludenti. Tale affermazione rafforza l'impostazione pubblicistica e sistemica della tutela della concorrenza, svincolata da logiche di tipo meramente contenzioso-soggettivo.

Sul piano sostanziale, la decisione si segnala per l'accurata ricostruzione della strategia unitaria e complessa imputata alla FIGC, fondata su tre elementi convergenti: la prolungata mancata stipula delle convenzioni con gli E.P.S. previste dal Regolamento CONI del 2014; l'adozione di comunicati ufficiali idonei a precludere o condizionare la partecipazione delle società affiliate a competizioni organizzate dagli E.P.S.; la qualificazione estensiva dell'attività "agonistica", tale da attrarre sotto il controllo federale anche attività che, per natura e finalità, avrebbero dovuto restare nell'ambito del ludico-amatoriale.

Sotto quest'ultimo profilo, la sentenza assume una valenza sistematica di particolare rilievo. Il Consiglio di Stato respinge l'equazione, accolta dal giudice di primo grado, tra superamento della soglia anagrafica dei dodici anni e automatica qualificazione agonistica dell'attività sportiva. Richiamando il quadro normativo statale (D.M. 18 febbraio 1982; circolare ministeriale n. 7/1983) e quello sportivo (Regolamento CONI E.P.S. 2014), il Collegio chiarisce che l'età minima costituisce un presupposto di accesso all'agonismo, ma non un criterio definitorio esclusivo. L'agonismo richiede anche elementi oggettivi ulteriori, quali il livello della prestazione, il carattere sistematico e continuativo dell'attività e le sue caratteristiche intrinseche.

Da tale errata qualificazione discende, secondo il Consiglio di Stato, un effetto distorsivo rilevante: l'estensione indebita del potere regolatorio federale su attività economicamente contendibili, con compressione dell'operatività degli E.P.S. e rafforzamento della posizione della FIGC anche nel mercato delle attività giovanili non agonistiche. Né tale assetto può ritenersi oggettivamente giustificato da esigenze di tutela della salute o di integrità sportiva, risultando sproporzionato e non sorretto da criteri trasparenti, predeterminati e controllabili.

Infine, di particolare interesse è il chiarimento in tema di prova degli effetti anticoncorrenziali. La Sezione ribadisce che, ai fini dell'art. 102 TFUE, è sufficiente dimostrare la capacità della condotta di produrre effetti escludenti, non essendo necessaria la prova di un danno concreto ed attuale. I dati econometrici valorizzati dal T.A.R. sono ritenuti inconferenti, in quanto non idonei a dimostrare l'inidoneità strutturale della condotta a restringere la concorrenza.

In conclusione, la sentenza n. 102/2026 riafferma la piena sindacabilità antitrust delle regole sportive quando queste incidano su mercati economicamente rilevanti, contribuendo a delimitare in modo rigoroso il perimetro dell'autonomia federale e a rafforzare il dialogo tra ordinamento sportivo e diritto della concorrenza alla luce dei principi unionali.

ABUSE OF DOMINANT POSITION AND SPORTS REGULATION

COUNCIL OF STATE (SECTION VI), JUDGMENT NO. 102/2026

Judgment No. 102/2026 of the Sixth Section of the Italian Council of State fits squarely within the most recent national and EU case law concerning the application of competition law to sports federations, offering a particularly significant contribution to defining the limits within which the regulatory autonomy of the sports legal order may be exercised without amounting to an abuse of a dominant position under Article 102 TFEU.

The Court fully overturns the decision of the Regional Administrative Court of Lazio (Judgment No. 3409/2025), reinstating the sanctioning decision adopted by the Italian Competition Authority (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) against the Italian Football Federation (FIGC), which was found responsible for an exclusionary strategy aimed at extending its dominant position in the market for the organisation of competitive football competitions to the distinct—yet economically contiguous—market for youth recreational and amateur activities.

A first issue of particular relevance concerns the clear affirmation of the principle of autonomy of antitrust assessment vis-à-vis sector-specific legal orders, notably the sports legal order. In line with well-established national and EU case law, the Council of State reiterates that the lawfulness of a given conduct under sports regulations—or even the failure to challenge the relevant acts before sports justice bodies—is entirely irrelevant for the purposes of the assessment under Article 102 TFEU. Abuse of a dominant position is, indeed, an objective concept and may consist of conduct that is formally lawful under other areas of law, provided that it is capable of restricting competition based on merits.

Of particular significance is the Court's criticism of the weight attached by the first-instance court to the inertia of the Sports Promotion Bodies (EPS) in challenging the federal communications. The Council of State clarifies that the initiative of the allegedly harmed parties does not constitute a prerequisite for the intervention of the competition authority, nor can it serve as a decisive indicator of the absence of exclusionary effects. This clarification strengthens the public-law and systemic approach to the protection of competition, detached from purely adversarial or subject-centred litigation logics.

From a substantive perspective, the decision stands out for its careful reconstruction of the unified and complex strategy attributed to the FIGC, based on three converging elements: the prolonged failure to conclude the agreements with the EPS provided for by the 2014 CONI Regulation; the adoption of official communications capable of precluding or conditioning the participation of affiliated clubs in competitions organised by the EPS; and the expansive qualification of “competitive” sporting activity, such as to bring under federal control activities

which, by their nature and purpose, should have remained within the recreational and amateur sphere.

With regard to this latter aspect, the judgment assumes particular systemic importance. The Council of State rejects the equation—accepted by the first-instance court—between exceeding the age threshold of twelve years and the automatic qualification of sporting activity as competitive. Referring both to the national regulatory framework (Ministerial Decree of 18 February 1982; Ministry Circular No. 7/1983) and to the sports regulatory framework (2014 CONI–EPS Regulation), the Court clarifies that the minimum age constitutes a prerequisite for access to competitive sport, but not an exclusive definitional criterion. Competitive activity also requires further objective elements, such as the level of performance, the systematic and continuous nature of the activity, and its intrinsic characteristics.

According to the Council of State, this erroneous qualification gives rise to a significant distortion: the undue extension of federal regulatory power over economically contestable activities, resulting in a compression of the operational capacity of the EPS and a strengthening of the FIGC's position also in the market for non-competitive youth activities. Nor can such an arrangement be regarded as objectively justified by the need to protect athletes' health or sporting integrity, as it proves disproportionate and unsupported by transparent, predetermined and controllable criteria.

Finally, the judgment provides important clarification regarding the proof of anticompetitive effects. The Section reiterates that, for the purposes of Article 102 TFEU, it is sufficient to demonstrate the capacity of the conduct to produce exclusionary effects, without the need to prove actual and concrete harm. The econometric data relied upon by the Regional Administrative Court are deemed irrelevant, as they are not capable of demonstrating the structural unsuitability of the conduct to restrict competition.

In conclusion, Judgment No. 102/2026 reaffirms the full applicability of antitrust scrutiny to sports regulations insofar as they affect economically relevant markets, contributing to a rigorous delimitation of the scope of federal autonomy and strengthening the dialogue between the sports legal order and competition law in the light of EU principles.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 102

Nel calcio giovanile la FIGC, che ricopre una posizione dominante, non può imporre divieti e autorizzazioni alla partecipazione delle squadre affiliate a eventi organizzati dagli EPS, né estendere in modo automatico la nozione di “agonismo” oltre i limiti oggettivi e sanitari: regole prive di criteri trasparenti, obiettivi e proporzionati, idonee a restringere la concorrenza, integrano abuso ex art. 102 TFUE, a prescindere da impugnazioni in sede sportiva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2025, proposto da:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Centro Nazionale Sportivo Libertas, A.C.S.I. - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, Unione Italiana Sport per Tutti - Associazione di Promozione Sociale - Rete Associativa Nazionale, A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03409/2025, resa tra le parti

- *omissis* -

Fatto e diritto:

A. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo

“Autorità” o “A.G.C.M.”) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 3409/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche solo “Federazione” o “F.I.G.C.”) avverso la delibera prot. 0065275 del 18.6.2024, con cui l’Autorità aveva accertato la violazione dell’art. 102 del T.F.U.E. e aveva irrogato alla F.I.G.C. la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 4.203.447,54..

2. – *omissis* – l’A.G.C.M. aveva deliberato – in data 16.5.2023 – l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali condotte in violazione dell’articolo 102 del T.F.U.E. poste in essere dalla F.I.G.C. e volte a estendere la propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione degli eventi calcistici a carattere agonistico anche all’attività di organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale nel settore giovanile; comportamenti che sarebbero stati finalizzati ad accrescere il numero dei propri tesserati, ai danni degli enti di promozione sportiva (di seguito anche solo “E.P.S.”) e delle associazioni sportive dilettantistiche (di seguito anche solo “A.S.D.”).

2.1. Tale procedimento era stato originato dalla denuncia di un ente di promozione sportiva, che aveva segnalato all’A.G.C.M. una serie di condotte adottate dalla F.I.G.C. per impedire alle società sportive o ai tesserati affiliati a tale Federazione di partecipare a competizioni calcistiche giovanili a carattere ludico-amatoriale organizzate dagli E.P.S., associazioni riconosciute dal C.O.N.I., che riuniscono associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) e/o società sportive. La parte segnalante (ente di promozione sportiva che riunisce oltre 9.000 associazioni sportive dilettantistiche) aveva, in particolare, evidenziato che: i) la F.I.G.C. - operatore in posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco del calcio conferiti ad essa dal C.O.N.I. – avrebbe perseguito “l’obiettivo di estendere tale posizione anche ai tornei ludico-amatoriali, dove già detiene una presenza di tutto rilievo e dove si trova a operare in concorrenza con numerosi E.P.S., al fine di accrescere il numero dei propri tesserati, a danno degli E.P.S. stessi oltre che delle A.S.D., che vedono così limitata la libertà di scegliere i tornei a cui far partecipare le proprie squadre e i propri giovani atleti”; ii) nonostante l’insussistenza di una normativa che vietava la partecipazione di una Società tesserata alla F.I.G.C. a manifestazioni a carattere ludico-amatoriale organizzate dagli E.P.S., la F.I.G.C. avrebbe introdotto regole destinate a precludere o a consentire solo previo rilascio di apposita autorizzazione la partecipazione delle Società tesserate ai tornei organizzati dagli E.P.S. (parr. 7-15 del provvedimento).

2.2. All’esito dell’istruttoria l’A.G.C.M. ha ritenuto che la F.I.G.C. avesse adottato – a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, successiva all’adozione da parte del C.O.N.I. del regolamento E.P.S. 2014 - una strategia unitaria e complessa di tipo escludente idonea a limitare l’ambito di operatività degli operatori concorrenti – gli E.P.S. - e ad ampliare la sfera di attività della Federazione – *omissis* –

3. La F.I.G.C. ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Lazio deducendone l’illegittimità.

- *omissis* -

3.1. Ricostruito il quadro normativo di riferimento (par. I del ricorso di primo grado), la F.I.G.C. ha dedotto: i) l'erronea configurazione del mercato rilevante e l'erronea ricostruzione della posizione detenuta dalla Federazione (par. II del ricorso di primo grado); ii) l'erronea ricostruzione del concetto di attività agonistica (par. III del ricorso di primo grado); iii) l'erronea configurazione di un comportamento ostruzionistico e/o dilatorio della Federazione con riferimento alla stipula delle convenzioni con gli E.P .S. (par. IV del ricorso di primo grado); iv) l'erronea imputazione di attività "intimidatorie" alla F.I.G.C. (par. V del ricorso di primo grado); v) l'erronea ricostruzione delle evoluzioni dei comunicati ufficiali della F.I.G.C. e della durata della condotta (punto VI del ricorso di primo grado); vi) l'erronea quantificazione della sanzione (punto VII del ricorso di primo grado).

. Il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato ritenendo, in estrema sintesi, non sussistenti i presupposti per configurare l'operato della F.I.G.C. come un abuso di posizione dominante ex art. 102 del T.F.U.E., incentrando la cognizione e decisione sulle censure indicate ai punti ii)-iv) e, in parte, al punto v) (nella parte relativa ai comunicati della F.I.G.C.) del paragrafo 3.1. della presente sentenza.

5. L'A.G.C.M. ha articolato ricorso in appello, affidato a quattro motivi di seguito ricostruiti ed esaminati. Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. chiedendo di respingere il ricorso in appello. - *omissis* -

- *omissis* -

B. SULLA SUSSISTENZA DELL'ILLECITO EX ART. 102 DEL T.F.U.E.

6. Entrando in medias res si procede ad esaminare le censure articolate dall'A.G.C.M. nell'ordine di esposizione seguito dall'Autorità che ha, in sostanza, ripercorso la decisione di primo grado.

7. - *omissis* - con il primo motivo di ricorso in appello, l'A.G.C.M. abbia dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che le condotte della F.I.G.C. relative alla regolamentazione del settore calcistico giovanile, alla mancata stipula delle convenzioni con gli E.P.S. e alle segnalazioni e deferimenti disposti dagli organi della F.I.G.C. non fossero indici di un abuso di posizione dominante, - *omissis* -

- *omissis* -

B.1. SULLA DECISIONE DEL T.A.R. IN PARTE QUA E SUGLI ELEMENTI DI FATTO RELATIVI AI CAPI DI SENTENZA IN ESAME.

8. Prima di procedere ad esaminare il motivo occorre esporre le argomentazioni contenute nei capi della sentenza di primo grado contestati dall'A.G.C.M., che consentono al Collegio di provvedere a una puntuale ricostruzione degli elementi di fatto rilevanti per la decisione.

8.1. A tal fine si osserva come la pronuncia del T.A.R. – dopo aver ricostruito la nozione di abuso dominante alla luce della giurisprudenza europea e interna – ha indicato le disposizioni contenute nello Statuto del C.O.N.I. aventi rilevanza nel caso di specie.

- *omissis* -

10. Con una prima censura l’Autorità ha dedotto l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha enfatizzato l’omessa impugnazione dei comunicati della Federazione – *omissis* –

10.1. La deduzione è fondata nei termini di seguito esposti.

10.2. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questo Consiglio “*il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell’art. 102 del T.F.U.E. non ha relazione con la sua conformità ad altre normative, giacché gli abusi di posizione dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori dell’ordinamento, diversi dal diritto alla concorrenza*”; infatti, non si tratta di valutare la legittimità di atti alla luce dei vari settori dell’ordinamento investiti, ma di considerare quelle condotte, pur settorialmente lecite, alla luce della loro portata anticoncorrenziale.

- *omissis* -

10.4.3. Nel caso di specie, la circostanza che i soggetti interessati non abbiano adito la giustizia sportiva: i) non costituisce ex se elemento da cui può trarsi la carenza di lesività dei comunicati che, tra l’altro, verrebbe stimata – in questa prospettiva – valorizzando l’inerzia della parte interessata e non anche l’oggettiva portata di tali comunicati; ii) non è indice dell’inidoneità della condotta ai fini antitrust, che va verificata alla luce delle specifiche regole di questo settore del diritto; iii) non è, neppure indice inequivoco dell’assenza di una capacità della condotta a comprimere le posizioni degli altri operatori, dovendosi anche considerare le specifiche segnalazioni e le posizioni espresse dagli stessi nell’ambito del procedimento antitrust.

B.2.2. SULLA RILEVANZA DEI COMUNICATI AI SENSI DELL’ART.

102 DEL T.F.U.E.

11. - *omissis* - La rilevanza per il diritto antitrust va, per converso, saggiata su un piano oggettivo, verificando il contesto di riferimento e l’effetto che i comunicati hanno determinato.

- *omissis* -

14.4. - *omissis* - deve escludersi che la regolazione scrutinata dall’A.G.C.M. fosse – nei suoi contenuti – imposta dal C.O.N.I. come necessaria per le finalità essenziali dell’ordinamento sportivo, avendo la F.I.G.C. – come si vedrà di seguito - dapprima rifiutato di sottoscrivere la convezione con gli E.P.S secondo il modello del regolamento C.O.N.I. e poi imposto

autonomamente condizioni limitative con i propri comunicati, con conseguente fondatezza nelle deduzioni contenute nei paragrafi 1.4 e 1.5 del ricorso in appello dell'A.G.C.M.

B.2.3. SULLA MANCATA STIPULA DELLA CONVENZIONE E SULLA PORTATA DELLA REGOLAZIONE

15. Con le censure racchiuse ai punti 1.6 e 1.7 del ricorso in appello l'A.G.C.M. ha dedotto la contraddittorietà e l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti relative al tema del convenzionamento e alla necessità dello stesso anche per le attività svolte da soggetti di età inferiore agli anni dodici, nonché, per converso, all'incidenza dei comunicati della F.I.G.C. anche in relazione a tali attività.

15.1. In relazione al tema del convenzionamento si impongono quattro distinte verifiche: i) la prima, relativa alla portata del Regolamento del C.O.N.I.; ii) la seconda, relativa alla portata dei comunicati della F.I.G.C.; iii) la terza, relativa alle vicende del mancato convenzionamento con gli E.P.S.; iv) l'ultima, relativa ai contenuti della proposta di schema di convenzionamento formulata dalla F.I.G.C.

- *omissis* -

15.6. Va, infatti, osservato che il mancato riferimento alla pre-autorizzazione nei comunicati antecedenti a quello relativo alla stagione sportiva 2022/2023 non poteva valorizzarsi nel senso di ritenere, per converso, libera la partecipazione alle attività organizzate dagli E.P .S. per la semplice ragione che tale partecipazione era vietata e tale divieto aveva – come spiegato – portata più ampia rispetto a quanto previsto dal Regolamento del C.O.N.I. Né può condividersi il riferimento all'omessa impugnazione da parte degli E.P .S. che – come evidenziato in precedenza – non è una circostanza che rende la vicenda irrilevante dal punto di vista del diritto antitrust, la cui applicazione non è condizionata dalle iniziative dei soggetti lesi nell'ambito degli specifici ordinamenti (v., supra, par. B.2.1 della presente sentenza).

15.7. Passando alle due ulteriori tematiche oggetto di approfondimento deve rilevarsi, in primo luogo, come l'inerzia nella stipula della convenzione sia un tassello che l'A.G.C.M. ha, correttamente, valorizzato nell'ambito del proprio accertamento.

- *omissis* -

16. In ragione di quanto esposto, devono ritenersi fondate le censure articolate dall'A.G.C.M. nei punti 1.6. e 1.7 del ricorso in appello.

B.2.4. SULLE ATTIVITA' "INTIMIDATORIE" DI ESPONENTI DELLA F.I.G.C. E SUI DEFERIMENTI DELLE PROCURE PRESSO LA F.I.G.C.

17. Con le censure racchiuse al punto 1.8 del ricorso in appello l'A.G.C.M. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto: i) privi di rilievo i comportamenti

intimidatori posti in essere dalla F.I.G.C.; ii) “paradossale” la tesi relativa ad una presunta connivenza tra la F.I.G.C. e gli organi della giustizia sportiva.

- *omissis* -

18. In definitiva, il primo motivo del ricorso in appello dell’A.G.C.M. deve ritenersi fondato per le ragioni sin qui spiegate.

C. ANCORA SULLA SUSSISTENZA DELL’ILLECITO EX ART. 102 DEL T.F.U.E.: LA QUESTIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA.

19. Con il secondo motivo di ricorso in appello l’Autorità ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla definizione del concetto di agonismo, che – nella valutazione dell’A.G.C.M. – era un altro dei tasselli attraverso i quali la F.I.G.C. aveva realizzato un abuso di posizione dominante.

- *omissis* -

C. SULLA NOZIONE DI ATTIVITÀ AGONISTICA

22. Le censure dell’A.G.C.M. sono fondate per i motivi di seguito esposti.

23. In primo luogo, occorre evidenziare come la disciplina richiamata dal Giudice di primo grado si sia limitata a fissare un limite di età minima al di sotto del quale non può essere svolta attività agonistica ma tale limite non comporta, per converso, che ogni attività svolta al di sopra della soglia di età sia ex se da doversi considerare agonistica.

- *omissis* -

23.2. In sostanza, l’ordinamento ha fissato un’età minima di accesso all’agonismo – *omissis* – e ha, inoltre, dettato regole volte alla tutela della salute di coloro i quali esercitano attività agonismo che, proprio perché attività svolta in modo sistematico e continuativo e in forme organizzate, richiede una particolare attenzione agli aspetti di carattere sanitario, in conformità con il principio espresso dall’art. 33, comma 7, della Costituzione - *omissis* -.

23.4. Dalla disamina del quadro di riferimento emerge, quindi, che: i) l’ordinamento ha previsto una soglia minima per lo svolgimento di attività agonistica che, proprio in quanto soglia, è un presupposto per poter svolgere tale attività ma non anche l’elemento che da solo la caratterizza; ii) l’agonismo è attività che si contraddistingue non solo per lo svolgimento da parte di soggetti tesserati ma anche per caratteristiche intrinseche delle prestazioni, in ragione delle quali l’ordinamento ha apprestato un particolare sistema di tutela della salute; iii) l’attività ludico-amatoriale è, per converso, non solo l’attività svolta dai soggetti non tesserati ma anche un’attività in cui si persegue il raggiungimento e il mantenimento del benessere psicofisico

dell'individuo senza svolgere quelle prestazioni di un certo livello che contraddistinguono l'agonismo.

24. Dall'esposizione sin qui condotta deve escludersi la sussistenza nell'ordinamento di un criterio che consenta di legare il concetto di agonismo al solo raggiungimento di una soglia di età – omissis – In sintesi, può ritenersi che la nozione di agonismo faccia perno: i) su un dato oggettivo che ne costituisce il presupposto, costituito dal raggiungimento di una certa età; ii) su un dato soggettivo, costituito dall'organizzazione dell'attività da parte di determinati enti abilitati, all'uopo, dall'ordinamento; iii) su un elemento intrinseco che ne caratterizza la prestazione, costituito dal carattere continuativo e sistematico dell'attività e dal livello della stessa

- omissis -

25. Le considerazioni esposte consentono di escludere che la nozione di agonismo assunta dalla F.I.G.C. fosse in sé legittima perché espressiva di criteri imposti dall'ordinamento

- omissis -

26.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui l'esercizio di uno sport configura un'attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in presenza di una siffatta attività

- omissis -

25.5. Pertanto, i comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza possono fruire del beneficio di un'esenzione dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del T.F.U.E. unicamente in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, T.F.U.E. e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da detta disposizione

- omissis -

26.1. La regolazione predisposta dalla F.I.G.C. non può ritenersi oggettivamente giustificata dalle esigenze di tutela della salute degli atleti o dalla necessità di garantire l'obiettività della competizione o i valori dello sport, né espressione di regole che attengono ad un ambito esclusivamente sportivo, visti i riflessi delle stesse sull'attività degli E.P. .S., come indicato in precedenza.

- omissis -

26.2. Un limite ancorato alla sola soglia minima non è necessariamente un criterio di tutela della salute rispondendo, piuttosto, ad una aprioristica e non concreta valutazione che non può, neppure, giustificarsi facendo riferimento al principio di precauzione. Questo principio, pur essendo un criterio di gestione del rischio, impone, comunque, valutazioni di carattere medico-scientifiche che non sono state neppure indicate da parte della Federazione.

- *omissis* -

26.4. La condotta della F.I.G.C. non può, quindi, ritenersi sorretta da una giustificazione oggettiva o limitata a dettare regole di carattere solo sportivo (nell'interesse generale degli atleti), avendo riverberi notevoli sulle attività economiche degli E.P.S.

- *omissis* -

27. Alla luce delle considerazioni svolte devono, quindi, accogliersi il secondo e il terzo motivo di ricorso in appello dell'Autorità.

- *omissis* -

D.2. SULLE CENSURE ARTICOLATE DALL'A.G.C.M.

30. L'A.G.C.M. ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione della disposizione di cui all'art. 102 del T.F.U.E., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

31. Il motivo è fondato.

31.1. - *omissis* - In ordine alla capacità della pratica di produrre un effetto escludente, la Corte di Giustizia ha precisato che l'articolo 102 del T.F.U.E. mira a sanzionare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante indipendentemente dall'eventuale esito fruttuoso di un simile sfruttamento.

- *omissis* -

31.3. Nel caso di specie, la restrizione di una concorrenza fondata sui meriti non si basa su dati meramente ipotetici, atteso che la condotta ha determinato la preclusione per i tesserati alla F.I.G.C. di prendere parte alle attività organizzate dagli E.P.S. Rispetto alla prospettazione dell'A.G.C.M. i dati valorizzati dal Giudice di primo grado non risultano, invero, pertinenti, essendo fondati sul numero degli atleti E.P.S., senza, tuttavia, considerare il nucleo centrale della contestazione dell'A.G.C.M. (e, quindi, gli effetti propriamente derivanti dalla condotta),

costituiti dalla limitazione dell'attività degli E.P.S. I dati econometrici indicati dal Giudice di primo grado non dimostrano la radicale inidoneità della condotta ad incidere sulle attività degli E.P.S. considerato che: i) il raffronto in termini di crescita è stato effettuato solo con riferimento al periodo post-pandemico, senza alcuna valutazione degli effetti determinatesi nei cinque anni antecedenti; ii) il numero assoluto di atleti non prova l'assenza di effetti, non disvelando quale sia stata la parallela crescita degli atleti F.I.G.C. nel periodo considerato; iii) la differenza tra il numero di atleti nel 2022 non prova l'assenza di effetti per l'intero periodo di durata dell'infrazione; iv) i dati relativi al pareggio del bilancio e ai ricavi non sono, necessariamente, connessi – sul piano causalistico – all'assenza di effetti della condotta, ben potendo discendere da un'accorta e oculata gestione. In definitiva non può ritenersi che l'impresa in posizione dominante abbia fornito evidenze certe sull'inidoneità delle proprie condotte a determinare effetti anticoncorrenziali sul mercato.

E. STATUIZIONI FINALI

32. In definitiva, il ricorso in appello dell'A.G.C.M. deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio.
- *omissis* -

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

- *omissis* -